



ENTE REGIONE PIEMONTE

Torino, 19 marzo 2021

CONGEDI PER GENITORI E BONUS BABY SITTING

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.62 del 13.03.2021 del Decreto legge 13 marzo 2021, n.30 rende efficace i contenuti dell'articolo 2, dello stesso Decreto, riferito ai **congedi ed ai bonus baby-sitting** ivi contemplati, di seguito una scheda riassuntiva.

Siamo, come sempre, disponibili per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivendo alla nostra casella di posta mail: uil@regione.piemonte.it

Consultate il nostro sito: www.uilfplenteregionepiemonte.it

D.L. 13 MARZO 2021, N. 30

**ART. 2 CONGEDI PER GENITORI E
BONUS BABY-SITTING**



Interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, valido fino al 30/06/2021.

LAVORO IN MODALITA' AGILE

Il genitore lavoratore dipendente, che è convivente con il **figlio minore di 16 anni** (stessa residenza), può svolgere attività di lavoro in **modalità agile**, alternativamente all'altro genitore, per tutto o parte del periodo:

- in cui è sospesa l'attività didattica,
- alla durata dell'infezione da contagio COVID-19 del figlio,
- alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.

CONGEDO PARENTALE

Il genitore lavoratore dipendente che presta attività lavorativa che non può essere svolta in modalità agile, per il **figlio minore di 14 anni** ha diritto ad **astenersi dal lavoro**, alternativamente all'altro genitore, per tutto o parte del periodo:

- in cui è sospesa l'attività didattica,
- alla durata dell'infezione da contagio COVID-19 del figlio,
- alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta **un'indennità pari al 50% della retribuzione** e i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Per i genitori lavoratori di figli con disabilità, in possesso del riconoscimento di disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104 del 5/02/1992, possono usufruire di tale congedo senza limite di età purché siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitanti in centri diurni a carattere assistenziale a condizione che sia disposta la chiusura.

In caso di figli di età compresa fra i **14 e i 16 anni**, uno dei genitori alternativamente all'altro, ha diritto al congedo parentale, ma l'astensione dal posto di lavoro avviene **senza retribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa**, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere del **1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021**, durante la sospensione dell'attività didattica, durata dell'infezione da contagio COVID-19 del figlio e durata della quarantena del figlio, **possono essere convertiti in congedo parentale retribuito al 50%**.

BONUS BABY-SITTING

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, **per i figli conviventi (stessa residenza), minori di 14 anni, possono usufruire del bonus baby-sitting per un massimo di 100 euro settimanali.**

Il bonus può essere utilizzato alternativamente all'altro genitore, per tutto o parte del periodo:

- in cui è sospesa l'attività didattica,
- alla durata dell'infezione da contagio COVID-19 del figlio,
- alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il bonus viene erogato tramite il libretto famiglia, quindi tramite procedura INPS.

Il bonus è erogato anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, lo stesso è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido se usufruito per i servizi integrativi.

Il bonus NON può essere usufruito se l'altro genitore accede al lavoro agile o al congedo, se non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.